



Comune di Sovico

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Approvato con deliberazione C.C. n° 60 del 27-09-1995



Art. 1
Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, **ai sensi dell'art. 21 - comma 2 lettera g) – del D. Lgs. 05/02/97 n. 22 e successive modificazioni**, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. **I rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 21 comma 2 lettera g) – del D. Lgs. n° 22/97 sono quelli indicati nell'allegata tabella A) al presente Regolamento.**

Art. 2
Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa.

Art. 3
Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4
Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Il titolo dell'occupazione o della detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato e comunque dalla conduzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
3. Per il pagamento della tassa riguardante i locali di abitazione, affittati ad uso foresteria o con mobilio, è responsabile anche il proprietario dei medesimi.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, di cui all'art. 16 del presente Regolamento, la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o disponibilità esclusiva. Il soggetto che gestisce i servizi in comune è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte, sia di uso comune che in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

Art. 5 **Tariffa**

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate con i criteri previsti dall'art. 65 del D.Lgs. 507/93 e debbono comunque risultare da un calcolo aritmetico che tenga conto del rapporto tra la superficie accertata per l'anno in corso ed il costo previsto per l'anno successivo ed i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa.
3. La Giunta Comunale delibera, non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, la tariffa della tassa da applicarsi per l'anno successivo, sulla base dei criteri indicati nei commi precedenti, individuando in particolare:
 - a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
 - b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;
 - c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo così come definito dall'art. 61 del D.Lgs. n. 507/93;
 - d) i dati complessivi, sia qualitativi che quantitativi, consuntivi e preventivi, attinenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nonché quelli relativi al recupero e riciclaggio degli stessi sotto forma di materiali ed energia;
4. Per l'adempimento previsto dal comma precedente i gestori del servizio di smaltimento, tramite il competente ufficio comunale responsabile del servizio stesso, hanno l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale l'ammontare dei costi previsti per l'anno successivo, avuto riguardo alle prevedibili entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti.
5. **Ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 58 del D. Lgs. 507/93, è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana, gestiti in regime di privativa comunale, un importo pari al 5% a titolo di costo dello**

spazzamento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 2, terzo comma, n. 3), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

- 6. Qualora, nel termine di cui al terzo comma, non venga adottata la nuova tariffa, si intende prorogata quella vigente per l'anno in corso.**
- 7. La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che forma eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.**

Art. 6 Commisurazione

1. La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
2. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri.
3. La superficie tassabile delle aree scoperte ad uso privato, ove i rifiuti possono prodursi, comprese quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili alla tassa, è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

Art. 7 Annualità

1. La tassa, salvo i casi previsti nei successivi art. 9 e 10, è annuale.
2. Le variazioni nel corso dell'anno che comportano una diversa determinazione della tassa, non danno luogo a rimborsi o a riduzioni, nè, d'altra parte, danno luogo ad aumenti, fatte salve esplicite disposizioni legislative in merito.
3. La tassa è egualmente dovuta per intero anche se i locali vengono temporaneamente chiusi o se il servizio di smaltimento viene interrotto per cause di forza maggiore, fatte salve le specifiche riduzioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 8
Applicazione della tassa in funzione
dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zone la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza viaria più breve dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera i 300 mt.
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.
6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta l'esonero del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma precedente.
7. Se gli eventi di cui ai commi precedenti sono dovuti per ragioni, cause o responsabilità imputabili al concessionario gestore del servizio di raccolta, l'Ente eserciterà il diritto di rivalsa dei costi economici, ivi compresi gli sgravi, i rimborsi e le riduzioni di imposta applicati.

Art. 9
Decorrenza della tassa

1. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
2. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
4. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 10
Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
5. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.

In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

7. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 11 **Esclusioni dalla tassa**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilimenti destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche:

centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere,
locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, cantine, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con
altezza inferiore o uguale a m. 1.80 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree
destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree
scoperte che in locali;

e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);

f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea
documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi,

regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. Il disposto del comma precedente è esteso alle superfici facenti parte di ospedali, case di cure e simili, ove si producono rifiuti non assimilabili per qualità a quelli urbani a norma di legge ed al cui smaltimento si provvede in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 2 - quinquies e seguenti del D.L. 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45.
6. Per le attività (esclusi i locali adibiti a mense, uffici, spogliatoi e servizi, magazzini), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione del 50%, fermo restando che tale detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.
7. Non sono assoggettabili alla tassa i fondi delle imprese agricole e relative pertinenze, in quanto i rifiuti ivi prodotti sono da considerare, a tutti gli effetti, speciali, ai sensi dell'art. 10 bis del D.L. n. 361/87, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29/10/87 n. 441. Sono invece da assoggettare al tributo i locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i rifiuti dei quali restano classificati, ad ogni effetto di legge, rifiuti urbani interni.

Art. 12 ***Esenzioni***

1. Sono esenti dalla tassa:

a) i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui
spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente il Comune;

b) gli edifici adibiti a culto ammessi dallo Stato, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad
usi diversi da quello del culto in senso stretto.

c) i locali adibiti a scuole pubbliche di ogni ordine e grado, statali e non statali, purchè ricadenti nell'ambito della

vigilanza generale demandata ai competenti organi dell'amministrazione scolastica pubblica;

d) i locali e le aree scoperte adibiti ad attività sociali, ricreative e culturali gestite da Società, Associazioni ed Enti religiosi che non abbiano fini di lucro ed iscritti all'Albo Comunale.

Art. 13 **Agevolazioni - Riduzioni**

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
3. Sono computate nel limite del 50% le superfici coperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali destinati ad uso abitazione.
4. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante: 30%
il quale deve risultare in possesso dei seguenti requisiti:
 - avere età superiore a 60 anni compiuti in data antecedente il 1° gennaio dell'anno cui la tassa si riferisce;
 - avere abitazione con superficie superiore a 50 mq.La tassa minima dovuta dovrà, comunque, risultare non inferiore a mq. 50 x la tariffa relativa;
Tale riduzione sarà concessa d'ufficio per i residenti.
 - b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;
 - c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a 6 mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta:
30%;
 - d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 30%;

e) utenti che versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,
in località fuori del territorio nazionale: 30%;

5. Le riduzioni di cui al precedente comma, escluse quelle della lettera a), saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

6. **Ai contribuenti che non vogliono più conferire al servizio pubblico comunale i rifiuti urbani e assimilati e che dimostrino di avviarli a recupero presso soggetti autorizzati, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà applicata una riduzione della tassa pari al 15% secondo le seguenti modalità:**

- La riduzione verrà concessa a domanda degli interessati che dovrà essere prodotta entro il 20 gennaio dell'anno di riferimento e dovrà essere corredata della documentazione (es. contratto) necessaria ad individuare il soggetto incaricato del trattamento che deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 28 e seguenti del D. Lgs. 22/97;
- Entro il 20 gennaio dell'anno successivo il contribuente dovrà produrre idonea documentazione atta a dimostrare l'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti in oggetto (formulario di cui all'art. 15 del D. Lgs. 22/97 o altra documentazione con attestazione di ricevuta da parte dell'impresa incaricata del trattamento);
- L'Ufficio Tributi comunale provvederà a verificare la documentazione prodotta dal contribuente e confermerà, o meno, l'applicazione della riduzione tariffaria provvedendo ad emettere i conseguenti ed eventuali provvedimenti del caso.

Art. 14

Classificazione dei locali e delle aree tassabili

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti categorie:

	DENOMINAZIONE CATEGORIE	INDICE DI QUANTITA' SPECIFICO	INDICE DI QUALITA' SPECIFICO
1	ABITAZIONI E PERTINENZE	1	0,9
1/1A	ABITAZIONI E LORO PERTINENZE CON RIDUZIONE DEL 30%	1	0,9
2	STUDI PROFESSIONALI – COMMERCIALI – ISTITUTI DI CREDITO	1,2	1,6
3	SCUOLE – ASSOCIAZIONI – ENTI PUBBLICI	0,8	1,2
4	LABORATORI INDUSTRIALI ED	1	1,6

	ARTIGIANALI		
5	LOCALI DESTINATI AD ESERCIZI DI COMMERCIO ALIMENTARE	3	1
6	LOCALI DESTINATI AD ESERCIZI DI COMMERCIO NON ALIMENTARE	1,2	1,4
7	CINEMA – TEATRI – PALESTRE ED ALTRI LOCALI DI DIVERTIMENTO	0,6	1,2
8	ESPOSIZIONI	0,8	1,4
9	AREE PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE	0,8	1,6

2. Per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

Art. 15
Destinazione promiscua

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 16
Condominio - multiproprietà - centri commerciali

1. Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti della normativa vigente, il Comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art. 17, determina la tassa, aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota secondo il seguente prospetto fermo restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti in comune in via esclusiva:

- aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 6 condomini;
- aumento del 6% agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini;
- aumento del 4% agli alloggi siti in edifici oltre a 10 condomini;

E' fatta comunque salva la facoltà del Comune di disporre l'accertamento delle superfici ai sensi e con le modalità previste dal presente regolamento.

2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 17 ***Denunce***

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio di occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonchè luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;

g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 18 **Mezzi di controllo**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce e acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 19 **Sanzioni**

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

Art. 20 **Accertamento, riscossione e contenzioso**

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.
2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

Art. 21 **Casi non previsti dal presente regolamento**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) il regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento rifiuti;

- c) il regolamento comunale di igiene;
- d) il regolamento comunale di polizia urbana.

Art. 22
Variazioni del regolamento

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di Legge.

Art. 23
Entrata in vigore

1. Le norme del presente Regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, e 66 commi 1 e 2, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1997.

TABELLA A)

RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Rifiuti speciali non pericolosi, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, ovvero derivanti da attività commerciali, di servizio, artigianali o da locali o aree adibite ad attività industriali in cui si esplicano attività di carattere non produttivo come gli uffici, le mense, magazzini, ecc. e che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti solidi urbani e comunque siano costituiti da manufatti e materiali simili ai rifiuti solidi urbani, quali:

- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica , fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti di manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelli e simil-pelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Imbottitura, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Manufatti in ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti vegetali, in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- Accessori per l'informatica.